

Reg. 5738



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

Sicurezza, Protezione Civile e Contratti

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail: viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it

Prot. 189/T

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota del 28 agosto 2020, il Sig. Aldo Brugaletta, titolare dell'omonima ditta di traslochi, per effettuare le operazioni di trasloco mobili e suppellettili verso un appartamento ubicato in Via SS. Salvatore 25, ha chiesto un provvedimento viabilistico di divieto di transito temporaneo sulla Via SS. Salvatore nel tratto compreso tra la Via Ippari e la Via Roma, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 del 01 settembre, con esclusione dei mezzi di soccorso e di polizia e di residenti e frontisti;

CONSIDERATO che, quindi, per garantire la necessaria incolumità pubblica per lo svolgimento dei lavori di cui trattasi, si rende necessario adottare un provvedimento viabilistico di divieto di transito temporaneo sulla Via SS. Salvatore nel tratto compreso tra la Via Ippari e la Via Roma, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 del 01 settembre, con esclusione dei mezzi di soccorso e di polizia e di residenti e frontisti;

CONSIDERATO che il provvedimento amministrativo è finalizzato ad un regolare svolgimento dei lavori ed alla tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 n° 689;

VISTO l'art. 53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

il divieto di transito temporaneo sulla Via SS. Salvatore nel tratto compreso tra la Via Ippari e la Via Roma, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 del 01 settembre, con esclusione dei mezzi di soccorso e di polizia e di residenti e frontisti. Il traffico verrà chiuso mediante opportuno transennamento con la presenza di personale moviere messo a disposizione dalla ditta esecutrice dei lavori.

E' fatto obbligo alla ditta richiedente ed esecutrice dei lavori di provvedere alla messa in opera ed alla vigilanza sull'efficienza della necessaria prescritta segnaletica diurna e notturna di cantiere in osservanza alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n° 495 così come modificato dal DPR 16/09/1996 n° 610.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Ragusa li, 28 agosto 2020

Commissario Ispettore Superiore
Antonino Fiorenza



Comandante
Dott. Santi Di Stefano